

Prot. ACIU.2006.187

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 21 febbraio 2006

Al **Ministero delle Politiche  
Agricole e Forestali**  
Via XX Settembre, 20  
00186 Roma

All' **AGEA**  
- Uff. Monocratico  
- Area Controlli  
- Area Aut. Pagamenti  
SEDE

All' **A.R.T.E.A.**  
Via S. Donato 42/1  
50127 Firenze

All' **A.G.R.E.A.**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 Bologna

All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 67  
35131 Padova

All' **Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia**  
Piazza IV novembre, 5  
20124 Milano

All' **A.R.B.E.A.**  
via della Chimica, snc  
85100 Potenza

A **Finpiemonte**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino

**OGGETTO: Settore Tabacco – D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 - Circolare applicativa**

La presente circolare stabilisce le disposizioni in merito:

- al riconoscimento delle Associazioni di produttori per il solo raccolto 2006 – PARTE I°
- al riconoscimento delle imprese di prima trasformazione del tabacco – PARTE II°
- al riconoscimento dei centri d’acquisto – PARTE III°
- alla pre-contrattazione – PARTE IV°
- al fascicolo aziendale – PARTE V°
- alla contrattazione – PARTE VI°
- pagamento aiuto accoppiato – PARTE VII°

**PARTE I° - RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI**

In applicazione:

- della normativa comunitaria recata dal Reg.to (CE) n° 2182/2005 della Commissione del 22.12.2005 che all’articolo 171 quater quinquies dispone che il contratto di coltivazione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera c) del Reg.to (CE) 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 è stipulato tra un’impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un agricoltore o un’associazione di produttori che lo rappresenta, dall’altro, purché l’associazione di produttori sia riconosciuta dallo Stato membro;
- dell’art. 3, punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, che estende al raccolto 2006 gli effetti del riconoscimento alle associazioni di produttori già riconosciute per il raccolto 2005;

una associazione di produttori per richiedere il mantenimento del riconoscimento per il raccolto 2006, atteso che dal raccolto 2007 e seguenti il riconoscimento stesso è assoggettato a quanto disposto dal D. Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005, deve:

- a) aver assunto od assumere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 una delle forme giuridiche previste per le organizzazioni dei produttori dal decreto legislativo 7 maggio 2005, n. 102, articolo 3, comma 1;
- b) inoltrare all’Organismo pagatore competente per territorio, **entro il 7 marzo 2006**, la richiesta di mantenimento del riconoscimento rilasciato per il raccolto 2005, firmata dal legale rappresentante, allegando:
  1. la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante,
  2. la copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto;

3. certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia. In alternativa potrà essere prodotta auto dichiarazione secondo fac-simile allegato (**fac simile mod. 3**);
4. copia del documento attestante il possesso della P.Iva e C.F.;
5. autocertificazione, redatta nei termini di legge, con la quale s'impegna a mantenere i livelli di assistenza tecnico-agronomica in essere per il raccolto 2005 e ad assoggettarsi ai controlli di merito disposti dall'Organismo Pagatore competente territorialmente che verificherà l'effettivo mantenimento del livello della predetta da parte dell'Associazione.

La verifica del corretto mantenimento dei requisiti per il raccolto 2006 ai sensi dell'art. 3, punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 è effettuata dall'Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell'Associazione di produttori di tabacco.

Le Associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta devono attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005 che assegna alla Regione la competenza del riconoscimento.

### ***Effetti del riconoscimento sulla contrattazione***

Qualora l'Organismo Pagatore non riscontri la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 ovvero, per le richieste di riconoscimento presentate ai sensi del D.Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005, la Regione non procede al previsto riconoscimento, le Associazioni richiedenti non potranno sottoscrivere contratti di coltivazione.

## **PARTE II° - RICONOSCIMENTO IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE**

Le imprese di prima trasformazione di cui all'articolo 171 quater-ter del regolamento CE 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005 ed all'art. 2 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 con sede in Italia sono riconosciute dall'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa.

Ai fini del riconoscimento, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. Il possesso di uno stabilimento di prima trasformazione, almeno fino al 31/12/2007, a titolo di:
  - proprietà;
  - affitto;
  - comodato;
  - altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità.

Lo stabilimento di prima trasformazione è considerato idoneo alla trasformazione del tabacco se al momento della presentazione della domanda di riconoscimento è costituito da:

- locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di tabacco greggio secco sciolto e in colli, la fermentazione (ove necessaria) e la lavorazione industriale del tabacco;
- impianto industriale comprendente macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare, quali:
  - a) nastro di alimentazione
  - b) silos di miscelazione (le imprese che non sono in possesso del silos di miscelazione non saranno abilitate e autorizzate a tale tipo di lavorazione; il certificato di riconoscimento rilasciato dall'Organismo Pagatore competente territorialmente le imprese abilitate alla miscelazione dei tabacchi)
  - c) umidificatore - spulardatore
  - d) nastri di cernita
  - e) pressa e linea di confezionamento
  - f) laboratorio di analisi con umidimetro
  - g) galleria continua di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04.

B. La gestione, in nome e per conto proprio, di uno stabilimento idoneo alla prima trasformazione del tabacco greggio allo stato sciolto.

La gestione comporta:

- la responsabilità di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 – punto 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.  
Nel caso in cui il riconoscimento è richiesto da un soggetto giuridico associato, il criterio di cui al precedente comma si ritiene soddisfatto anche se adempiuto dai singoli soci;
- la responsabilità della gestione degli impianti dello stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato.

C. La disponibilità esclusiva dell'impianto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 – punto 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006;

D. L'essere nel pieno e libero esercizio della propria attività.

### ***Modalità per ottenere il Certificato di riconoscimento per il raccolto 2006 e successivi***

Al fine di ottenere il riconoscimento, è necessario far pervenire all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa **entro e non oltre il termine del 7 marzo 2006** la relativa domanda, secondo il fac-simile allegato (**fac simile mod. 1**), sottoscritta dal legale rappresentante.

Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti:

- Atto costitutivo e statuto aggiornati in originale o copia autentica;
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'Organismo Pagatore competente territorialmente;
- attestati (vedi elenco **allegato A**) rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2006, o dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato (**fac simile mod. 2**). Per le imprese che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio è necessario fornire, altresì, la prova della richiesta di rilascio delle predette attestazioni;
- atto di possesso, in originale o copia autenticata, regolarmente registrato, corredato di planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito; in caso proprietà del magazzino di trasformazione e di deposito e dei relativi macchinari è sufficiente l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la suddetta proprietà contenuta nel modulo di domanda (**fac simile mod. 1**);
- certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia. In alternativa potrà essere prodotta auto dichiarazione secondo fac-simile allegato (**Mod. 3**);
- dichiarazione d'impegno a rispettare la condizione prevista dal punto 2 dell'art. 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 (**fac simile mod. 4**)
- verbale di idoneità, redatto dai tecnici dell'organo di controllo competente.

### ***Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolto***

Le imprese che possiedono magazzini di trasformazione con capacità di stoccaggio insufficiente al quantitativo di tabacco che intendono trasformare devono, contestualmente alla domanda di riconoscimento alla trasformazione indicare i magazzini di deposito allegando la seguente documentazione:

- planimetria del magazzino destinato a deposito tabacchi in colli o sciolto;
- titolo di possesso in originale o copia autenticata, debitamente registrata, da cui risulti la disponibilità e il periodo di utilizzo da parte dell'impresa;
- attestati (vedi elenco **allegato A**), rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2006, o dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato (Mod. 2 ). Per le

- imprese che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio è necessario fornire, altresì, la prova della richiesta di rilascio delle predette attestazioni;
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'Organismo Pagatore competente territorialmente;
  - verbale di idoneità, redatto dai tecnici dell'organo di controllo competente.

### ***Verbale di idoneità***

Al fine di assicurare la necessaria omogeneità e trasparenza sulle operazioni di controllo effettuate nelle fasi di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione e dei centri d'acquisto nonché nelle operazioni di consegna e movimentazione di controllo del tabacco è individuato, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo, l'organismo di controllo competente.

Tutte le imprese devono richiedere all'organo di controllo competente il sopralluogo, presso gli stabilimenti ed i magazzini per cui si chiede il riconoscimento. Una copia in originale del verbale di idoneità, con relativa planimetria dei locali, redatto dai tecnici della Società stessa dovrà essere allegata alla domanda di riconoscimento come innanzi specificato.

L'organo di controllo competente redigerà, al termine del sopralluogo, apposito verbale d'idoneità tecnica del magazzino di trasformazione e degli eventuali magazzini di deposito richiesti in domanda.

### ***Rilascio del Certificato di Riconoscimento per il raccolto 2006 e successivi***

L'Organismo Pagatore competente rilascia il Certificato di Riconoscimento alle imprese che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente circolare.

L'impresa di prima trasformazione è tenuta a comunicare, tempestivamente, all'Organismo pagatore competente, eventuali variazioni ai requisiti che hanno generato il rilascio del Certificato di Riconoscimento.

### ***Sanzioni: revoca riconoscimento***

Le imprese di prima trasformazione riconosciute sono soggette a controlli amministrativi, che si aggiungono a quelli tecnici di magazzino, sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento nonché i tempi e le modalità del pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco ai produttori (art. 2 punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006).

Il riconoscimento è revocato, con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ricorrano uno o più requisiti per il riconoscimento, o nel caso di cui all'art. 2 punto 3) e punto 6) del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

Una impresa di prima trasformazione riconosciuta dall'Organismo Pagatore competente per territorio, in relazione a quanto disposto dall'art. 171 quater duodecies punto 2), del regolamento CE 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005, può richiedere che la consegna del tabacco sia effettuata anche presso un centro d'acquisto riconosciuto. A tal fine è necessario che, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista, l'impresa di prima trasformazione richieda, all'Organismo Pagatore competente per territorio, il riconoscimento del centro d'acquisto stesso.

Il centro d'acquisto si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento collegato a quello di trasformazione, sia per la caratura dei controlli, configurati come permanenti -fiscali, sia per le attrezzature (bilancia e umidmetro) atte a definire il peso netto del tabacco a premio.

Per quanto su esposto, pertanto, è necessario che le richieste di apertura dei centri d'acquisto, da parte delle imprese di prima trasformazione, siano inoltrate, entro e non oltre il **15 settembre dell'anno del raccolto**, all'Organismo Pagatore competente territorialmente.

La domanda di apertura dei centri, con l'indicazione dell'ubicazione dei centri stessi, corredata dalla verbalizzazione dell'organo di controllo competente, deve pervenire presso le sedi dei suddetti Organismi Pagatori, corredata della documentazione di seguito elencata:

- Planimetrie del magazzino destinato a centro d'acquisto;
- titolo di possesso del magazzino debitamente registrato, da cui risulti la piena disponibilità e il periodo di utilizzo dello stesso da parte del trasformatore; nel caso in cui il centro d'acquisto sia di proprietà dell'impresa di trasformazione è sufficiente ai fini dell'attestazione della proprietà dell'immobile, che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega alla presente (allegato 1);
- verbale d'idoneità tecnica del centro d'acquisto, redatto dall'organo di controllo competente;
- dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (come da allegato 1) rilasciata dai contraenti, associazione o produttori singoli, con la quale gli stessi danno il proprio assenso all'utilizzo del centro d'acquisto autorizzato, in alternativa al centro del magazzino di trasformazione;
- copia degli attestati rilasciati dalle competenti autorità relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro del centro d'acquisto.

La predetta domanda dovrà contenere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di prima trasformazione, con la quale s'impegna a:

- 1) comunicare, preventivamente, all'organo di controllo competente, l'elenco di produttori che effettueranno le consegne di tabacco presso il centro d'acquisto ed il magazzino di trasformazione di cui all'art. 2 punto 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 dove il tabacco stesso sarà lavorato;
- 2) non effettuare alcuna manipolazione del tabacco sino all'arrivo dello stesso nei magazzini di cui al punto 1);
- 3) dichiarare preventivamente in domanda, a quale magazzino di trasformazione, fanno riferimento i centri d'acquisto richiesti. Ciò nel caso in cui una stessa Impresa

Trasformatrice detenga più impianti di trasformazione regolarmente autorizzati e nel contempo richieda l'apertura di uno o più centri d'acquisto;

- 4) trasferire, **entro il 15 maggio**, dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi, il tabacco ricevuto nel centro d'acquisto al magazzino di trasformazione, allegando tutta la documentazione, attestante l'avvenuta consegna delle partite trasferite e costituenti i lotti;

Qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati all'art. 171 quater duodecies punto 2), del regolamento CE 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005, oppure, qualora il trasportatore non possieda l'autorizzazione, di cui all'art. 171 quater duodecies punto 3), del precitato regolamento, per il trasporto dei quantitativi dal centro di acquisto al magazzino di trasformazione, l'impresa di prima trasformazione che ha preso in consegna il tabacco deve versare allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è computata a beneficio del FEOGA. Qualora al magazzino di trasformazione venga riscontrata una varietà di tabacco diversa da quella accertata presso il centro d'acquisto e risultante dai bollettini di perizia, all'impresa di prima trasformazione sarà, altresì, revocato il riconoscimento per il raccolto successivo, fermo restando le conseguenze civili e penali, salvo che la stessa non dimostri la responsabilità delle aziende delegate al trasporto.

La firma del legale rappresentante dell'impresa di prima trasformazione dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro d'acquisto, da parte degli Organismi Pagatori competenti per territorio, è subordinato alla presentazione dei documenti suddetti ed al rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) il centro d'acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di prima trasformazione superiore a Km. 30; i centri d'acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di prima trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore ai Km. 30; la richiesta di un centro d'acquisto che non rispetti le distanze sopra indicate non potrà essere accolta.

Tuttavia, se i quantitativi di tabacco che saranno conferiti dai produttori presso i centri d'acquisto richiesti saranno pari ad almeno Kg. 400.000, i limiti sopra indicati sono ridotti a km. 10. In questo ultimo caso, le imprese di prima trasformazione devono fornire un elenco delle Associazioni o dei produttori singoli che consegnano presso i centri d'acquisto, al fine di consentire all'Organismo Pagatore competente territorialmente la verifica dei quantitativi reali di tabacco che saranno consegnati. La consegna del prodotto presso il centro d'acquisto avviene alla presenza del produttore interessato. Non è consentito delegare terze persone, ad eccezione di casi particolari, d'inderogabile necessità, che saranno vagliati singolarmente dal Tecnico controllore addetto al centro d'acquisto. La delega dovrà risultare da procura notarile.

- b) il centro d'acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesatura e di determinazione del tasso di umidità di cui all'allegato XXIX del Regolamento CE 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005.

- c) il centro d'acquisto è sottoposto al controllo permanente fiscale per tutto il periodo dei ricevimenti e fino al trasferimento completo del tabacco presso il magazzino di prima trasformazione e /o nel magazzino di trasformazione di cui all'art. 2 punto 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006;
- d) nel centro d'acquisto non possono essere depositate partite di tabacco per le quali la perizia non è stata definita;
- e) ogni singolo collo di tabacco dovrà essere contrassegnato con un cartellino dell'impresa, debitamente firmato dal funzionario addetto al controllo, che indichi:
  - \_\_l'impresa di prima trasformazione;
  - \_\_il nome del produttore;
  - \_\_il gruppo varietale;
  - \_\_il peso;
- f) il tabacco deve essere trasferito, esclusivamente, dal centro d'acquisto al magazzino di prima trasformazione al quale, lo stesso è collegato e /o nel magazzino di trasformazione di cui all'art. 2 punto 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006; il trasferimento dei lotti di tabacco all'impianto di prima trasformazione deve essere autorizzato per iscritto, dall'organo di controllo competente;
- g) sull'apposito modello, predisposto dall'organo di controllo competente, che accompagna il trasferimento di cui sopra, dovrà essere allegata una distinta che specifichi:
  - il nome del produttore;
  - il numero dei colli consegnati;
  - il gruppo varietale, oggetto della spedizione.Si precisa che il produttore che inizia la consegna presso il centro d'acquisto deve concludere le consegne presso il centro stesso;
- h) il funzionario addetto al controllo del centro d'acquisto dovrà segnalare sul predetto documento di accompagnamento del tabacco trasferito:
  - il mezzo di trasporto (tipo e targa);
  - il tragitto da percorrere;
  - l'ora di partenza;
- i) - il funzionario addetto al controllo del magazzino di trasformazione indicherà sulla stessa bolletta l'ora di arrivo del mezzo di trasporto.

Pertanto, si precisa che al funzionario addetto al controllo presso il magazzino di prima trasformazione e/o nel magazzino di trasformazione di cui all'art. 2 punto 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, devono essere trasmessi anche i sotto elencati documenti:

- distinta di cui al punto g);
- bollettini di perizia emessi presso il centro d'acquisto;
- copia del registro analitico delle consegne del tabacco.

A decorrere dalla data del riconoscimento, il centro d'acquisto non potrà essere adibito per finalità diverse da quelle previste dall'art. 171 quater duodecies punto 2), del Regolamento CE 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005.

I funzionari preposti al controllo presso il centro d'acquisto devono verificare, prima dell'inizio delle operazioni di ricevimento dei tabacchi dell'annata in corso, la totale assenza, nel centro stesso, di eventuali giacenze di tabacco.

#### **PARTE IV° - FASCICOLO AZIENDALE**

Il produttore di tabacco deve aggiornare e validare il proprio fascicolo aziendale in quanto le particelle dichiarate coltivate a tabacco saranno oggetto della contrattazione.

L'aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale sono effettuate presso l'Organismo Pagatore competente territorialmente. Qualora un produttore ha dato mandato ad un C.A.A. la validazione del fascicolo aziendale è effettuata dal produttore presso il CAA stesso. Tale attività si conclude **entro il 25 marzo**, dell'anno del raccolto di cui trattasi.

L'Associazione di produttori di tabacco e/o il singolo tabacchicoltore non associato, nella preparazione dei pre-contratti, utilizza esclusivamente le informazioni delle particelle catastali, con superfici coltivate a tabacco, inserite nel fascicolo aziendale. Se i dati riferiti ad una particella non sono correttamente indicati deve, preventivamente, procedersi alla rettifica dei dati errati nel fascicolo aziendale e, solo successivamente, reinserirli nel contratto entro i termini indicati nella PARTE V°.

#### **PARTE V° - PRE - CONTRATTAZIONE**

Ai sensi di quanto disposto dell'art. 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 le imprese di prima trasformazione, l'associazione di produttori ed il singolo tabacchicoltore, al fine di consentire il monitoraggio della produzione nazionale di tabacco per la piena utilizzazione del plafond assegnato all'Italia, sottoscrivono un precontratto di coltivazione.

A tal fine le Associazioni di produttori, fermo restando le disposizioni riportate nella PARTE I° della presente Circolare, trasmettono ad Ag.E.A., dal **22 febbraio al 26 marzo 2006**, le variazioni intercorse alla propria base sociale, utilizzando le funzioni informatiche, predisposte dall'Ag.E.A. stessa, di registrazione e trasmissione delle variazioni intercorse alla base associativa, in relazione alle domande di adesione o alle comunicazioni di recesso presentate dai produttori.

Le Associazioni che, invece richiedono il riconoscimento ai sensi del D.Lgs n. 102 del 7 maggio 2005, presentano in Regione la domanda di riconoscimento e procedono alla trasmissione all'Ag.E.A. dell'albo soci, utilizzando apposite procedure informatiche rese disponibili dall'Ag.E.A. stessa.

Le associazioni di produttori riconosciute come disposto dall'art. 3 del precitato D.M. trasmetteranno all'Ag.E.A., **entro e non oltre il 15 aprile** dell'anno afferente il raccolto di cui trattasi, secondo le procedure di seguito specificate i dati riportati nel precontratto.

Il singolo tabacchicoltore non associato, anche per il tramite dell'impresa di prima trasformazione deve trasmettere il precontratto, in forma cartacea, all'Ag.E.A. **entro e non oltre il 10 aprile** dell'anno afferente il raccolto di cui trattasi al fine di permettere all'Ag.E.A. stessa l'informatizzazione dei dati.

L'Ag.E.A. in relazione ai dati trasmessi applicherà, se del caso, quanto disposto dall' art. 4 – paragrafo 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

### ***Procedure***

L'Ag.E.A. a far data **dal 28 marzo e fino al 15 aprile** dell'anno del raccolto di cui trattasi mette a disposizione delle Associazioni riconosciute il *software* per il caricamento dei precitati dati secondo la modulistica contrattuale allegata. Per i singoli tabacchicoltori non associati l'Ag.E.A. provvederà all'informatizzazione dei dati precontrattuali trasmessi, in forma cartacea, dall'impresa di prima trasformazione **entro il 10 aprile** dell'anno del raccolto di cui trattasi.

## **PARTE VI° - CONTRATTI DI COLTIVAZIONE TABACCO - ADEMPIMENTI MODULISTICA E STANDARD DEI CONTRATTI.**

Il contratto di coltivazione ai sensi dell'art. 171 quater quinquies del Regolamento CE n. 2182/2005 è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione riconosciuta, da un lato, e un'associazione di produttori riconosciuta o singolo tabacchicoltore dall'altra.

Il contratto di coltivazione, tenuto conto dei dati acquisiti, è trasmesso per la registrazione all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione o in base alla residenza del singolo tabacchicoltore non associato **entro il 15 maggio.**

**La clausola aggiuntiva** di cui al punto 5) dell'art. 171 quater quinquies del precitato regolamento è trasmessa all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione o in base alla residenza del singolo tabacchicoltore non associato **entro il 9 giugno** qualora il quantitativo globalmente contrattato non ecceda il plafond nazionale.

Se il termine per la firma del contratto o per la trasmissione dello stesso è superato di non oltre 15 giorni, l'aiuto da erogare è ridotto del 20%.

Pertanto i contratti **stipulati successivamente al 15.05 e/o presentati per la registrazione successivamente al 30.05.**, termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti **nulli** agli effetti del diritto al premio comunitario.

Si fa presente che, ai fini della validazione e del pagamento dell'aiuto accoppiato, i riferimenti ai contratti stipulati sono riportati dal produttore nel modello di domanda unica da trasmettere all'Organismo Pagatore competente territorialmente entro il 15 maggio dell'anno del raccolto di cui trattasi.

### ***Tipologie di Contratto di coltivazione***

**Si allega la modulistica standard relativa alle varie tipologie di contratto di coltivazione:**

- **C1:** si riferisce al rapporto contrattuale tra un coltivatore **non associato** venditore e l'impresa di prima trasformazione acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale;
- **C2:** si riferisce al contratto che un Associazione stipula con un'impresa di prima trasformazione acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione sottoscritti da un **determinato numero dei propri soci**;
- **DC2:** si riferisce al contratto di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
  1. il produttore associato, *socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata*, **all'associazione riconosciuta** di appartenenza;
  2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;
- **DC2A:** si riferisce al contratto di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.

Le imprese di prima trasformazione potranno stipulare contratti solo ed esclusivamente per i gruppi varietali di cui ai rispettivi certificati di riconoscimento.

Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specifiche purché non in contrasto con la regolamentazione comunitaria.

### ***Registrazione dei Contratti di Coltivazione***

Le Associazioni contraenti devono provvedere alla **consegna dei contratti** presso la sede dell'Organismo Pagatore competente territorialmente come innanzi specificato **nonché al caricamento dei dati informatici relativi**, entro e non oltre il **15 maggio**.

Le Associazioni contraenti devono consegnare i contratti di tipo **C2**, con allegato un elenco riportante il nominativo dei propri associati e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettere c), d) ed e).

Ai fini della registrazione e validazione, ai contratti presentati dalle associazioni deve essere allegata una delibera dell'Assemblea dei Soci, o del Consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.

Si precisa che i contratti di coltivazione devono essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.

I contratti di coltivazione in originale, nonché l'elenco riportante il nominativo dei propri associati e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera c), d) e e), devono essere conservati in apposito dossier, unicamente, presso le sedi delle Associazioni riconosciute, e **non presso le sedi delle Associazioni ad esse aderenti.**

Resta a carico delle imprese di prima trasformazione la presentazione degli eventuali contratti individuali (C1), anch'essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione dell'impresa di prima trasformazione.

L'Organismo Pagatore competente territorialmente definisce le modalità per il caricamento dei dati relativi ai contratti C1 nel proprio sistema informatico. Al riguardo si evidenzia che i contratti stessi devono essere pertanto presentati con allegato elenco riportante l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera c), d) ed e).

I produttori che risulteranno non regolarmente associati ad Associazioni riconosciute, non possono sottoscrivere contratti di coltivazione con alcuna Associazione, ma devono esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con l'impresa di prima trasformazione.

I coltivatori che risultano associati non possono stipulare contratti di coltivazione individuali con imprese di prima trasformazione; in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perdono totalmente il diritto a percepire l'aiuto comunitario per la produzione della campagna 2006.

Il rispetto delle precedenti disposizioni è effettuato al momento dell'acquisizione dei dati relativi ai contratti.

Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio contratto, l'ubicazione (via, contrada, località o particella catastale e comune) delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco.

Per quanto riguarda il deposito del tabacco, se questo avviene in locali utilizzati da più produttori, è necessario che le rispettive produzioni restino, per tutto il periodo del deposito stesso, fisicamente individuabili tramite apposizione di un cartellino contenente le generalità del produttore, il raccolto ed il gruppo varietale di appartenenza.

Qualora, in occasione di eventuali controlli, venisse accertato il mancato rispetto della suddetta disposizione, i quantitativi di prodotto immagazzinati saranno esclusi dal diritto al premio.

### ***Cambio di Titolarità dei Contratti di Coltivazione***

Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, qualora un'impresa di prima trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà, tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, dovrà darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all'Organismo Pagatore competente territorialmente che valuta la possibilità di autorizzare o meno il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un'appendice contrattuale apposita.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

- **se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;**
- **se richiesta comunque oltre la data del 15 febbraio;**
- **se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.**

L'impresa di prima trasformazione che non tiene fede ai propri impegni contrattuali perde il riconoscimento con effetto a decorrere dal raccolto successivo a quello in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

### **PARTE VII° - PAGAMENTO AIUTO ACCOPPIATO**

Il versamento dell'aiuto accoppiato, in applicazione degli art. 171 quater terdecies e quater quaterdecies del Reg.to CE n. 2182/2005 e dell'art. 7 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 è versato all'Associazione dei produttori riconosciuta o al singolo tabacchicoltore non associato sulla scorta di un attestato di controllo rilasciato dall'organo di controllo competente che certifica l'avvenuta consegna del tabacco, nonché la rispondenza del tabacco stesso ai requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 171 quater octies del Reg.to CE n. 2182/2005. Il rilascio di tale attestato è condizionato dall'acquisizione da parte dell'organo di controllo competente della certificazione di cui all'art. 6, punto 2 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

In applicazione dell'art. 171 quater quaterdecies del Reg.to CE n. 1973/2004 ed in deroga all'art. 10, paragrafo 1, del Reg.to CE n. 796/2004 è previsto per la produzione di tabacco un sistema di anticipi sugli aiuti di cui possono fare richiesta il singolo tabacchicoltore non associato o l'Associazione di produttori riconosciuta.

La domanda di anticipo è presentata, dall'Associazione di produttori o dal singolo tabacchicoltore, all'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede dell'Associazione o alla residenza del singolo tabacchicoltore, dopo il 16 settembre di ciascun anno di raccolto.

L'importo massimo dell'anticipo non può essere superiore al 50% dell'aiuto per chilogrammo da corrispondere sulla base del livello dell'aiuto indicativo di cui all'art. 5, comma 1 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006. Tale versamento deve essere garantito dalla costituzione di una cauzione di importo pari all'anticipo maggiorato del 15% ( punto 3 dell'art. 171 quater quaterdecies del Regolamento CE n. 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005).

Il livello indicativo dell'aiuto per chilogrammo di prodotto è fissato con Decreto Ministeriale **entro il 15 marzo dell'anno del raccolto**; l'importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo, in relazione alle consegne di tabacco effettuate a tutto il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi è, altresì, fissato con Decreto Ministeriale.

Le associazioni devono provvedere, ai sensi dell'art. 171 quater quaterdecies, paragrafo 5, del Reg.to CE n. 2182/2005, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accredito delle somme liquidate dagli Organismi Pagatori, a versare integralmente gli importi spettanti, a titolo di anticipo, a ciascun produttore socio senza detrarre o comunque recuperare alcuna somma eventualmente dovuta dal produttore all'Associazione stessa. Qualora tale versamento venga effettuato dopo il termine di trenta giorni l'Associazione dovrà corrispondere al proprio socio oltre all'importo dell'aiuto da anticipare anche gli interessi al tasso legale determinati a far data dall'accredito delle somme da parte dell'Organismo Pagatore competente territorialmente all'Associazione stessa. **L'importo definitivo dell'aiuto deve essere corrisposto dalle Associazioni ai propri associati entro e non oltre il 30 giugno, successivo all'anno del raccolto di cui trattasi.**

Il versamento degli importi spettanti ai soci, separatamente a titolo di prezzo d'acquisto del tabacco ed a titolo di aiuto accoppiato, deve avvenire, esclusivamente, tramite bonifico bancario e/o postale su c/c e/o libretto intestato al produttore. Il produttore, a tal riguardo, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione, i riferimenti bancari o postali per beneficiare dell'aiuto.

Gli importi del premio e del prezzo spettanti all'Associazione devono confluire in un conto corrente unico, anche distinto per somme liquidate a titolo di anticipo e saldo, che deve essere utilizzato in modo esclusivo per il successivo accredito degli importi spettanti ai soci.

Non è consentito alle Associazioni di utilizzare tali conti per accreditare proprie somme e concedere, in relazione ad esse, anticipazioni ai soci.

L'Associazione può utilizzare più c/c a livello di gruppo varietale e/o di singolo contratto, fermo restando quanto prescritto al precedente capoverso.

L'associazione versa l'aiuto esclusivamente al produttore, anche se lo stesso è aderente ad organismi intermedi quali cooperative e associazioni non riconosciute, socie dell'associazione stessa.

L'Impresa di trasformazione, determinato il valore commerciale del tabacco oggetto della consegna effettuata dal produttore associato e non, versa il prezzo all'Associazione per la successiva distribuzione ai propri associati, o al singolo produttore non associato; non è richiesta la prova del versamento del prezzo d'acquisto nei casi in cui l'impresa di trasformazione firmataria del contratto sia oggetto di procedura/sentenza di fallimento o procedura equivalente.

L'Associazione versa il prezzo direttamente al produttore e qualora lo stesso sia socio di una cooperativa associata all'Associazione stessa, il prezzo potrà essere versato alla cooperativa associata. Quest'ultima è tenuta a sua volta a versare il prezzo ai propri associati e a trasmettere copia del bonifico all'associazione.

L'Associazione è tenuta a comunicare all'impresa di trasformazione e per conoscenza agli Organismi Pagatori competenti territorialmente la messa in mora per mancato pagamento del prezzo, qualora non sia rispettato da parte dell'impresa stessa, il termine di pagamento di quarantacinque giorni dalla data di effettiva consegna del tabacco da parte del produttore socio.

L'associazione è tenuta alla conservazione di tutta la documentazione tecnico/contabile prevista dalla normativa in vigore, a supporto della correttezza delle operazioni effettuate verso i propri soci. Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione degli Organismi Pagatori o dell'organo di controllo competente.

### ***Procedure operative***

Le procedure poste a carico delle associazioni, dei singoli tabacchicoltori non associati e dell'Organismo Pagatore competente territorialmente nel trattamento, sono le seguenti:

### **Anticipo dell'importo dell'aiuto, pari al 50%**

Il regolamento CE n. 2182/2005 dispone all'art. 171 quater quaterdecies che l'Associazione di produttori e/o il singolo produttore non associato, può richiedere un anticipo dell'importo dell'aiuto nella misura del 50%, previa costituzione di una cauzione pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 15%.

La domanda d'anticipo presentata dall'Associazione può interessare anche un singolo contratto di un determinato gruppo varietale. Al riguardo il valore dell'anticipo sarà calcolato moltiplicando i chilogrammi contrattati da ogni singolo produttore per la tariffa Euro/Kg. stabilita con apposito Decreto Ministeriale.

Nel caso in cui un produttore risulti penalizzato all'atto della domanda di anticipo, in relazione alle risultanze dei controlli in campo, ai fini della determinazione dell'importo da erogare, il sistema terrà conto delle penalizzazioni da applicare alla tariffa del premio Euro/Kg., secondo le modalità precisate nella normativa in vigore.

L'importo determinato dagli Organismi Pagatori competenti territorialmente, riferito all'intero quantitativo del contratto, e include anche le somme relative ai produttori estratti a campione per l'esecuzione dei previsti controlli oggettivi. Per quest'ultimo caso, nel liquidare gli importi spettanti in anticipo ai produttori, l'Associazione deve tenere conto delle penalizzazioni da applicare in funzione dell'esito delle verifiche in loco.

**Gli Organismi Pagatori liquideranno l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre** dell'anno del raccolto ed entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa costituzione della specifica garanzia.

Le domande di aiuto possono essere presentate dopo il 16 settembre fermo restando che **nessun pagamento potrà essere effettuato prima del 16 ottobre**. Non può essere presentata una domanda di anticipo dell'aiuto se l'Associazione di produttori od il singolo tabacchicoltore non associato ha iniziato le consegne.

Nei casi in cui, a consuntivo, il produttore abbia diritto ad un importo di aiuto inferiore a quello anticipato deve restituire all'associazione gli importi percepiti in eccesso.  
Il recupero delle somme è a totale carico e responsabilità dell'associazione.

Il termine ultimo per la conferma delle domande di anticipo dell'aiuto è fissato al **15 FEBBRAIO** dell'anno del raccolto e potrà essere effettuata solo per quelle domande corredate di garanzia costituita entro il predetto termine.

Gli Organismi Pagatori competenti territorialmente annulleranno d'ufficio tutte le domande prive di garanzia ovvero corredate di garanzie costituite successivamente al termine del 15 FEBBRAIO.

Anche per tale tipologia di richiesta aiuto, l'associazione dovrà avvalersi delle funzionalità informatiche messe a disposizione dall'Organismo Pagatore competente territorialmente nell'ambito del nuovo sistema informativo.

Ad integrazione delle attività di registrazione della domanda di anticipo l'Associazione è tenuta a trasmettere agli Organismi Pagatori la domanda di aiuto corredata dai seguenti documenti:

1. Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 455;
2. Elenco riportante i dati di dettaglio del produttore relativo al contratto per il quale si richiede l'anticipo dell'importo dell'aiuto, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione;
3. Idonea garanzia di importo pari al 115% dell'importo dell'aiuto da liquidare (**fac simile allegato 2 e allegato 3**)
4. Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
5. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
6. Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda
7. Dichiarazione dell'Associazione di produttori relativa al quantitativo di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto di cui trattasi
8. Dichiarazione dell'Associazione di produttori che alcuna consegna di tabacco è stata effettuata.

Il singolo produttore non associato che ha sottoscritto un **contratto C1** dovrà allegare alla domanda di aiuto i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento leggibile; copia codice fiscale ;
- idonea garanzia di importo pari al 115% dell'importo di premio da liquidare;

- attestazione del Funzionario di controllo che certifichi che nessuna consegna è stata effettuata alla data di presentazione della domanda;
- dichiarazione del produttore, nella quale siano indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di produrre nel raccolto in corso;
- Dichiarazione del singolo tabacchicoltore relativa al quantitativo di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto di cui trattasi;
- Dichiarazione del produttore che alcuna consegna di tabacco è stata effettuata.

### ***Saldo dell'importo dell'aiuto e svincolo totale della garanzia***

Il saldo dell'importo dell'aiuto e lo svincolo totale della garanzia concludono la procedura di pagamento. A Tale scopo è necessario che sia determinato, con apposito Decreto Ministeriale, l'importo dell'aiuto e che tutte le consegne di tabacco siano registrate nel sistema informativo dell'Organismo Pagatore competente territorialmente.

La registrazione delle consegne, deve essere conclusa da parte dell'organo di controllo competente entro il **30 aprile** dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi.

L'associazione, inoltre, entro il **20 maggio**, presenta la richiesta di saldo e di svincolo totale opportunamente corredata dalle seguenti ulteriori registrazioni:

- a) le consegne dei produttori a livello di singolo contratto;
- b) i bonifici dell'aiuto erogato ai produttori;
- c) i bonifici del prezzo a tutto il 20 maggio, fermo restando che l'Associazione è tenuta a completare le informazioni relative al prezzo, trascorso il termine fissato dall'art. 2, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006. Tali informazioni devono essere completate entro il 30 giugno 2006.

L'Organismo Pagatore competente territorialmente determina:

- l'importo del saldo,
- l'eventuale importo di aiuto non utilizzato dall'Associazione

procede allo svincolo della garanzia.

L'Associazione deve inoltrare all'Organismo Pagatore la richiesta di saldo e svincolo, comprensiva della documentazione necessaria:

1. Elenco dei produttori relativi alla domanda di saldo e svincolo;
2. Elenco dettagliato, per singolo produttore, delle consegne;
3. Elenco analitica dei bonifici di aiuto corrisposti ai soci produttori;
4. Elenco dei bonifici del prezzo tabacco attestanti il versamento dello stesso da parte dell'impresa di trasformazione, come disposto al suddetto punto c);
5. Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;

6. Certificato della camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455;
7. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
8. Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di aiuto indicato in domanda ( da presentare solo in caso di saldo che prevede pagamento per l'associazione);
9. Dichiarazione che l'impresa di trasformazione ha effettuato o no pagamenti del prezzo come disposto dall'art. 6, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 Estratto del conto corrente indisponibile relativo al contratto di cui trattasi;
10. Certificazione relativa ai requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 6, punto 2 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

Il produttore non associato, deve presentare la richiesta di saldo e svincolo totale della garanzia all'Organismo Pagatore competente territorialmente corredata dai seguenti documenti:

- bollettino di perizia attestante la consegna e check list di controllo;
- copia del bonifico del prezzo ricevuto dall'impresa di trasformazione;
- copia del bonifico dell'importo dell'aiuto liquidato dall'Organismo Pagatore competente territorialmente.

### **Aiuto definitivo sulla totalità delle consegne effettuate**

L'aiuto definitivo sulla totalità delle consegne effettuate è liquidato in base all'attestato di controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 171 quater terdecies del Reg.to CE n. 2182/2005 e l'importo è stabilito con apposito Decreto Ministeriale in base a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

Le consegne di tabacco devono essere comunicate all'Organismo Pagatore competente. *da parte dell'organo di controllo competente* **entro e non oltre il 30 aprile** dell'anno successivo a quelle del raccolto di cui trattasi.

L'Associazione di produttori formula la richiesta di aiuto definitivo secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore competente territorialmente e previa registrazione:

- da parte dell'Associazione, dei dati afferenti le qualità e i prezzi delle singole partite consegnate;
- dei relativi bonifici attestanti il pagamento del prezzo da parte dell'Impresa di trasformazione a tutto il 20 maggio dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi; qualora tali informazioni non risultino complete, in quanto l'impresa di prima trasformazione, alla predetta data, non ha effettuato il pagamento del prezzo, l'Associazione è tenuta a completare le informazioni entro e non oltre il 30 giugno.

L'Organismo Pagatore competente territorialmente determina l'importo dell'aiuto definitivo. saldo,

L'Associazione deve inoltrare all'Organismo Pagatore la richiesta d'aiuto definitivo, comprensiva della documentazione necessaria:

- a) Elenco dei produttori relativi alla domanda di aiuto definitivo;
- b) Elenco dettagliato, per singolo produttore, delle consegne;
- c) Elenco dei bonifici del prezzo tabacco attestanti il versamento dello stesso da parte dell'impresa di trasformazione, come disposto al suddetto punto c);
- d) Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
- e) Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 455;
- f) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- g) Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda.
- h) Estratto del conto corrente indisponibile relativo al contratto di cui trattasi;
- i) Dichiarazione che l'impresa di trasformazione ha effettuato o no pagamenti del prezzo come disposto dall'art. 2, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 o copia della nota di messa in mora dell'impresa per il mancato rispetto del predetto termine;
- j) Certificazione relativa ai requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 6, punto 2 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

Il produttore non associato, deve presentare la richiesta d'aiuto definitivo all'Organismo Pagatore competente corredata dai seguenti documenti:

- 1. bollettino di perizia attestante la consegna e check list di controllo;
- 2. copia del bonifico del prezzo ricevuto dall'impresa di trasformazione;
- 3. copia del documento di riconoscimento, leggibile;
- 4. copia del codice fiscale.

**IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO**  
**F.to Giancarlo NANNI**

**Allegato 1 – fac simile**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
(Art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto .....  
C.F. ....  
Nato a ..... Prov. .... il .....  
Residente in ..... Prov. ....  
Via .....  
Documento d'identità ..... C.F. ....  
In qualità di legale rappresentante e/o titolare dell'Impresa di trasformazione:  
.....  
C.F./CUAA .....

- a.** consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- b.** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;

**DICHIARA**

-  
-  
-  
-

-----  
Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante  
(Leggibile e di proprio pugno)

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta unitamente a copia autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

**Mod. 1 – fac simile**

Oggetto: richiesta unica, indipendentemente dagli stabilimenti posseduti, del certificato di riconoscimento dell'attività di prima trasformazione per il raccolto 200\_.

Il sottoscritto ..... nato a ..... (Prov.) .....  
 il ..... C.F. .... nella sua qualità di (1)  
 .....  
 dell'Impresa di trasformazione .....(2)  
 C.F./CUAA .....  
 Sede Legale in .....  
 Cap ..... Via .....n. .... Tel. n. .... Fax n.  
 .....  
 Telex n. ....

**CHIEDE**

All'Organismo Pagatore il riconoscimento d'impresa di prima trasformazione abilitata alla sottoscrizione dei contratti di coltivazione per il raccolto 2006 e successivi.  
 A tal fine il sottoscritto

**DICHIARA**

che l'impresa di trasformazione suddetta:

- a) ha svolto attività di prima trasformazione del tabacco sciolto dal raccolto ....;
- b) inizierà la sua attività a decorrere dal raccolto .....
- c) si trova in possesso dei requisiti previsti dai citati Regolamenti e note e, in particolare che la medesima:

1) è proprietaria - 2) è affittuaria - 3) altro (3) e (4)

degli stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio secco allo stato sciolto situati (4):

- .....
- .....
- .....

- d) ha dotato ciascun stabilimento elencato al punto c) dei macchinari previsti al punto A);
- e) gestisce in nome e per conto proprio lo/gli stabilimento/i descritto/i al precedente punto c), avendo nominato il Sig. ...., in qualità di Amministratore e il Sig. ...., in qualità di Responsabile Tecnico;

f) si trova in possesso e, in particolare, che la medesima:

2) è proprietaria - 2) è affittuaria - 3) altro (3) e (4)

dei seguenti magazzini di deposito siti in:

- .....
- .....
- .....

\*\*\*\*\*

**DICHIARA**, infine:

che svolgerà l'attività di prima trasformazione del tabacco greggio secco sciolto nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, consentendo l'accesso ai funzionari Organismo Pagatore addetti al controllo.

Dichiaro espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.26 della Legge 04.01.1968 n.15.

Letto confermato e sottoscritto

..... lì .....

Firma del Legale Rappresentante (5)

\*\*\*\*\*

- 1) Titolare o Legale rappresentante
- 2) Indicare denominazione dell'impresa e ragione sociale
- 3) Cancellare per ciascuno stabilimento l'ipotesi che non ricorre. Per stabilimento di prima trasformazione si rimanda a quanto specificato al punto A della presente nota. Qualora il titolo dei locali sia diverso da quello relativo agli impianti a macchinari di prima trasformazione, specificare per ciascuno di essi l'ipotesi che ricorre.
- 4) Indicare tutti gli stabilimenti di trasformazione;
- 5) Autenticata

**Mod. 2 – fac simile**

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

Io sottoscritto .....C.F.....  
nato a ..... Prov. .... il .....  
residente in  
..... Via ..... n. ....

### DICHIARO

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa di  
trasformazione..... con sede in  
.....C.F./CUAA .....

Di essere in possesso e/o in corso di rilascio di ciascun tipo di certificazione richiesto  
(urbanistico, igienico-sanitario e di sicurezza sul lavoro) relativamente al magazzino  
di trasformazione sito in:

- .....
- .....
- .....

e deposito sito in:

- .....
- .....
- .....

richiesti per il riconoscimento di impresa di trasformazione autorizzata a firmare  
contratti per il raccolto 2004.

Dichiaro espressamente di essere:

- a. consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- b. ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000;

Letto confermato e sottoscritto

..... lì .....

**IL DICHIARANTE**

**N.B. Note esplicative:** il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello e' effettuato dall'AG.E.A., secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31.12.1996.

(1) ai sensi dell'art.38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore

**Mod. 3 – fac simile**

**Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 7.2.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.28.12.2000 n. 45.**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat \_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

Denominazione \_\_\_\_\_

C.F./CUAA \_\_\_\_\_

Forma giuridica \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_

Iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_

Costituita con atto del \_\_\_\_\_ Capitale sociale o totale quota Euro \_\_\_\_\_

Durata della Società - data termine \_\_\_\_\_

Oggetto sociale \_\_\_\_\_

Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione).

Dichiara inoltre che la stessa Società/Ditta e' legalmente vigente, in quanto la stessa non e' , ne' lo e' stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedura di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza , divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n.445.

Data

FIRMA AUTENTICATA (1)

**Note esplicative:** il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello e' effettuato dall'AG.E.A., secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31.12.1996.

(1) ai sensi dell'art.38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità' del sottoscrittore.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

*(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)*

Io sottoscritto .....C.F. ....  
nato a ..... Prov. .... il .....  
residente in ..... Via ..... n. ....

**DICHIARO**

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa di trasformazione  
\_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_ con  
sede in ..... che ai sensi del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006  
l'impresa stessa provvederà al vendere almeno il 60% del tabacco d'origine  
comunitaria da essa commercializzata ad imprese di manifattura del tabacco sia  
direttamente , sia indirettamente, senza ulteriore trasformazione.

Dichiaro espressamente di essere:

- c. consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- d. ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000;

Letto confermato e sottoscritto

..... lì .....

**IL DICHIARANTE**

**N.B. Note esplicative:** il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello e' effettuato dall'Ag.E.A., secondo le disposizioni previste dalla legge n.675 del 31.12.1996.

**(1)** ai sensi dell'art.38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore

**Tabella A**

- **Attestato di agibilità delle strutture**
- **C.P.I (vigili del Fuoco)**
- **Idoneità di messa a terra (A.S.L.)**
- **Deposito carburante (U.T.F.)**
- **Emissione fumi in atmosfera (A.R.P.A.)**

**Fac simile contratto “C1”**



## STIPULANO

il presente contratto di coltivazione a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dal regolamento (CE) n°2182/2005 della commissione, che modifica il regolamento (CE) n°1973/2004 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1782/2003 del Consiglio.

A - L'Azienda Produttrice/il Produttore

### SI IMPEGNA

- 1) a consegnare, per raccolto 20\_\_, il gruppo varietale oggetto del presente contratto;
- 2) a consegnare all'impresa di trasformazione del tabacco di qualità sana, leale, mercantile e privo delle caratteristiche elencate nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005, presso il magazzino di trasformazione sito in .....
- 3) a produrre un quantitativo massimo di Kg.\_\_\_\_\_ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia.

PRODUTTORE			
Matr. Ag.E.A.	Az.Agricola (CUAA) Codice fiscale	Ragione Sociale o Denominazione	Produzione 2006 (kg)
7777777	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
		Totale:	99.999.999

a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come già indicato nel fascicolo aziendale aggiornato dal produttore presso il CAA mandatario per regione di residenza del produttore e/o l'Organismo Pagatore competente come sotto elencato:

Produttore Maticola Ag.E.A.	Codice CAA	Regione CAA	Numero Fascicolo CAA	Data Fascicolo	Codice Varietà Tabacco	Superficie Catastale (centiare)	Superficie Coltivata (centiare)
7777777	XXX	XXXXXXXXXX	9999999	Gg/mm/aaaa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					XXX	9/99	9/99
					Totale :	9/99/99	9/99/99

- 5) ad allegare nel presente contratto, la stampa del piano di coltivazione rilasciato dal CAA o dall'Organismo Pagatore competente dopo la validazione dello stesso, per la campagna 20\_\_ con TUTTE le particelle dichiarate;
- 6) a trapiantare il tabacco entro il 20 giugno 2006, ai sensi dell'art.171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera "j" del Reg. (CE) n. 2182/2005;
- 7) a comunicare, anteriormente al 20 giugno 2006, per lettera raccomandata all'Organismo Pagatore, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;
- 8) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute \_\_\_\_\_conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CE) n°2182/2005, allegato XXVI;
- 9) a utilizzare solo sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato fornite o approvate dall'impresa di trasformazione;
- 10) a consegnare i tabacchi di cui trattasi selezionati e allestiti conformemente alle richieste dell'acquirente;
- 11) a rispettare il programma e le modalità di consegna stabilite dall'impresa di trasformazione;
- 12) a consentire l'accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati dell'organo di controllo competente;

B - L'Azienda Produttrice / il Produttore

**DICHIARA:**

- 1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.54 bis del Reg.to n. 796/2004:
  - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 20 giugno, ma anteriormente al 30 giugno, perderà il diritto al 50% dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno, perderà il diritto a fruire dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, l'intero premio da corrispondere per il raccolto di cui trattasi, verrà ridotto del 5%.
- 2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:
  - direttamente, mediante la propria attività lavorativa;
  - mediante la prestazione d'opera d'altri.

3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:

---

4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto all'aiuto, verrà depositato è ubicato in:

---

5) dichiara, ai sensi della legge n. 675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.

C - L'impresa di prima trasformazione

#### SI IMPEGNA

- 1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto 3) lettera A, tutto il tabacco consegnato dal produttore privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- 2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna presso il magazzino di trasformazione sito in \_\_\_\_\_, il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- 3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €Kg. \_\_\_\_\_ e massimo di €Kg. \_\_\_\_\_, calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: Grado \_\_\_\_ €Kg. \_\_\_\_\_; Grado \_\_\_\_ €Kg. \_\_\_\_\_; Grado \_\_\_\_ €Kg. \_\_\_\_\_ ecc., presenti nel tabacco consegnato;
- 4) ad agevolare, su richiesta dell'Organismo Pagatore competente, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati dall'organo di controllo competente;
- 5) a consegnare il presente contratto all' Organismo Pagatore competente, entro il 15 maggio, secondo le modalità impartite dall'Organismo Pagatore stesso;
- 6) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme al Produttore in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;

D – L'impresa di trasformazione

#### DICHIARA

di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 171 quater ter del Reg.(CE) n.2182/2005 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto venisse superato di ulteriori 15 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato (art. 2, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006);

E – L'impresa di prima trasformazione e il Produttore

#### CONVENGONO

- 1) che il presente impegno è sottoscritto per il raccolto 20\_\_;
- 2) che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato ( art. 171 quater nonies del Reg.to 2182/2005) sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:
  - da due periti designati rispettivamente dal produttore e dal Trasformatore;
  - dal Presidente scelto dalle parti. o, in mancanza di accordo, dall'Organismo Pagatore;
- 3) che il Foro competente è quello di .....
- 4) la presente dichiarazione è disciplinata dalla legge italiana.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**L'Impresa di prima trasformazione**

**Il Produttore**

**Fac simile contratto "C2"**

<b>Timbro di accettazione Organismo Pagatore</b>	<b>Spazio per bar-code</b>

Codice Fiscale del Trasformatore (obbligatorio) Ragione sociale Trasformatore

--	--

N° Contratto. Descrizione gruppo varietale

--	--

**CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 200\_**  
 (Reg.CEE n°2182/2005, art.171 quater quinquies)

**L'Impresa di Prima Trasformazione** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 C.F./CUAA \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

Sesso \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

E

**L'ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Costituita in data \_\_\_\_\_ registrata in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

riconosciuta dall'A.G.E.A. con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006;

con sede legale in \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

Sesso \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

### STIPULANO

in base alle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dal regolamento (CE) n°2182/2005 della commissione, che modifica il Regolamento (CE) n°1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n°1782/2003 del Consiglio.

#### A - L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:

- 1) a fornire l'elenco dei soci interessati dal presente contratto di coltivazione;
- 2) a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della impresa di prima trasformazione sito in \_\_\_\_\_, un quantitativo di tabacco di Kg \_\_\_\_\_ del gruppo varietale 0\_\_ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- 3) a produrre un quantitativo massimo di Kg. \_\_\_\_\_ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia.

ELENCO PRODUTTORI			
Matr. Ag.E.A.	Az.Agricola (CUAA) Codice fiscale	Ragione Sociale o Denominazione	Produzione 20__ (kg)
7777777	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
8888888	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	8.888
		<b>Totale:</b>	99.999.999

- 4) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come già indicato nei fascicoli aziendali aggiornati dai produttori presso i CAA mandatarî per regione di residenza dei produttori o dell'Organismo Pagatore competente come sotto elencato:

Produttore Matricola Ag.E.A.	Codice CAA	Regione CAA	Numero Fascicolo CAA	Data Fascicolo	Codice Varietà Tabacco	Superficie Catastale (centiare)	Superficie Coltivata (centiare)
7777777	XXX	XXXXXXXXXX	9999999	gg/mm/aaaa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					XXX	9/99	9/99
8888888	XXX	XXXXXXXXXX	6666666	gg/mm/aaaa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99

					<b>Totale :</b>	99/99/99	99/99/99
--	--	--	--	--	-----------------	----------	----------

- 5) ad allegare nel presente contratto, la stampa dei piani di coltivazione rilasciati dai CAA o dall'Organismo Pagatore competente dopo la validazione degli stessi, per la campagna 20\_\_ con TUTTE le particelle dichiarate dai produttori;
- 6) a far trapiantare ai propri soci il tabacco entro il 20 giugno 20\_\_, ai sensi dell'art.171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera "j" del Reg. (CE) n. 2182/2005;
- 7) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 20 giugno 20\_\_, per lettera raccomandata all'Organismo Pagatore competente, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;
- 8) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute \_\_\_\_\_ conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CE) n°2182/2005, allegato XXVI ;
- 9) ad agevolare l'accesso alle coltivazioni e ai locali di cura e custodia dei propri soci da parte degli incaricati dall'organo di controllo competente;
- 10) a consegnare il presente contratto all'Organismo Pagatore competente, entro 15 maggio, unitamente alla trasmissione dei dati informatici, secondo le modalità impartite dall'Organismo Pagatore stesso;

**B - L'Impresa di Prima Trasformazione SI IMPEGNA:**

- 1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dall'associazione, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato XXVII del Reg.(CE) n° 2182/2005;
- 2) a versare all'associazione, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna, presso il Magazzino di Trasformazione sito in \_\_\_\_\_, il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- 3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €Kg. \_\_\_\_\_ e massimo di €Kg. \_\_\_\_\_, calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: Grado \_\_\_\_ €Kg. \_\_\_\_\_; Grado \_\_\_\_ €Kg. \_\_\_\_\_; Grado \_\_\_\_ €Kg. \_\_\_\_\_ ecc., presenti nel tabacco consegnato;
- 4) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme all'Associazione in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;

**C - L'impresa di prima trasformazione**

DICHIARA di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 171 quater ter del Reg.(CE) n.2182/2005 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto venisse superato di ulteriori 15 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato (art. 2, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006);

**D - L'Impresa di Prima Trasformazione e L'Associazione CONVENGONO che:**

- 1) il presente contratto è sottoscritto per il raccolto 20\_\_;
- 2) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato ( art. 171 quater nonies del Reg.to 2182/2005) sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:
  - da due periti designati rispettivamente dall'Associazione e dalla Ditta Trasformatrice;
  - dal Presidente scelto dalle parti. o, in mancanza d'accordo, dall'Organismo Pagatore;
- 3) il Foro competente è quello di \_\_\_\_\_;

4) il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**L'Impresa di prima Trasformazione**

**L'ASSOCIAZIONE**

**Fac simile contratto "DC2"**

Codice Fiscale dell'Associazione

N° Contratto.  Descrizione gruppo varietale

**CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 20\_\_**  
 (Reg.CEE n°2182/2005, art.171 quater quinquies)

**L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO** \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ sesso \_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

sesso \_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

SOCIO DIRETTO ( o ASSOCIATO TRAMITE \_\_\_\_\_ )

E

**L'ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Costituita in data \_\_\_\_\_ registrata in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

riconosciuta dall'A.G.E.A. con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006;

con sede legale in \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

sesso \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

## DICHIARANO

a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dal regolamento (CE) n°2182/2005 della commissione, che modifica il Regolamento (CE) n°1973/2004 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1782/2003 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, quanto segue:

**A - L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO** si impegna:

- 1) a consegnare, per raccolto 20\_\_, il gruppo varietale oggetto del presente contratto;
- 2) a consegnare all'Associazione / Cooperativa di produttori, tabacco di qualità sana, leale e mercantile, privo delle caratteristiche elencate nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- 3) a produrre un quantitativo massimo di Kg.\_\_\_\_\_ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia delle varietà \_\_\_\_\_ ;

PRODUTTORE			
Matr. Ag.E.A.	Az.Agricola (CUAA) Codice fiscale	Ragione Sociale o Denominazione	Produzione 20__ (kg)
7777777	AAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
		<b>Totale:</b>	99.999.999

- 4) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come già indicato nel fascicolo aziendale aggiornato dal produttore presso il CAA mandatario per regione di residenza del produttore o dall'Organismo Pagatore competente, come sotto elencato:

Produttore Matricola Ag.E.A.	Codice CAA	Regione CAA	Numero Fascicolo CAA	Data Fascicolo	Codice Varietà Tabacco	Superficie Catastale (centiare)	Superficie Coltivata (centiare)
7777777	XXX	XXXXXXXXX	9999999	gg/mm/aaaa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					XXX	9/99	9/99
					<b>Totale :</b>	9/99/99	9/99/99

- 5) ad allegare nel presente contratto, la stampa del piano di coltivazione rilasciato dal CAA o dall'Organismo Pagatore competente dopo la validazione dello stesso, per la campagna 20\_\_ con TUTTE le particelle dichiarate;
- 6) a trapiantare il tabacco entro il 20 giugno 20\_\_, ai sensi dell'art.171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera "j" del Reg. (CE) n. 2182/2005;
- 7) a comunicare, anteriormente al 20 giugno 20\_\_, per lettera raccomandata all'Organismo Pagatore competente, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;
- 8) ad effettuare la coltivazione nel rispetto delle norme di produzione definite con l'Associazione;

**B - L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO si impegna:**

- 1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 54 bis del Reg.to n. 796/2004:
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 20 giugno, ma anteriormente al 30 giugno, perderà il diritto al 50% dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno, perderà il diritto a fruire dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, l'intero premio da corrispondere per il raccolto di cui trattasi, verrà ridotto del 5%.
- 2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:
- direttamente, mediante la propria attività lavorativa
  - mediante la prestazione d'opera d'altri
- 3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:

---

4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto al premio, verrà depositato è ubicato in:

---

5) dichiara, ai sensi della legge n. 675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente impegno e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.

**C - L'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA SI IMPEGNA:**

- 1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A2) tutto il tabacco consegnato dal produttore, privo del prodotto con le caratteristiche di cui nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- 2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della ditta trasformatrice, il prezzo spettante per il quantitativo effettivamente consegnato;
- (N.B. Per le sole associazioni a versare al produttore entro trenta giorni dalla data accreditamento da parte dell'Organismo Pagatore competente, un importo pari all'aiuto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale; qualora tale versamento venga effettuato dopo il termine di trenta giorni l'Associazione corrisponderà oltre all'importo dell'aiuto anche gli interessi al tasso legale determinati a far data dall'accredito delle somme da parte dell'Organismo Pagatore competente territorialmente all'Associazione stessa).

**D - L' ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI ED IL SOCIO CONVENGONO che:**

1) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. n° \_\_\_\_\_ in essere presso  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**L'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA**

**IL PRODUTTORE SOCIO**



### A - La Cooperativa di produttori socia, si impegna:

- 1) a fornire l'elenco dei soci interessati al presente contratto di coltivazione;
- 2) a fornire n° \_\_\_\_\_ contratti di coltivazione dei propri soci;
- 3) a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della Ditta di Trasformazione sito in \_\_\_\_\_, un quantitativo di tabacco di Kg \_\_\_\_\_ del gruppo varietale 0\_\_ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;

ELENCO PRODUTTORI			
Matr. Ag.E.A.	Az.Agricola (CUAA) Codice fiscale	Ragione Sociale o Denominazione	Produzione 20__ (kg)
7777777	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
8888888	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	8.888
		<b>Totale:</b>	99.999.999

- 4) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come già indicato nei fascicoli aziendali aggiornati dai produttori presso i CAA mandatarî per regione di residenza dei produttori o l'Organismo Pagatore competente, come sotto elencato:

Produttore Matricola Ag.E.A.	Codice CAA	Regione CAA	Numero Fascicolo CAA	Data Fascicolo	Codice Varietà Tabacco	Superficie Catastale (centiare)	Superficie Coltivata (centiare)
7777777	XXX	XXXXXXXXXX	9999999	gg/mm/aaaa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					XXX	9/99	9/99
8888888	XXX	XXXXXXXXXX	6666666	gg/mm/aaaa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					<b>Totale :</b>	99/99/99	99/99/99

- 5) ad allegare nel presente contratto, la stampa dei piani di coltivazione rilasciati dai CAA o dall'Organismo Pagatore competente dopo la validazione degli stessi, per la campagna 20\_\_ con TUTTE le particelle dichiarate dai produttori;
- 6) a far trapiantare ai propri soci il tabacco entro il 20 giugno 20\_\_, ai sensi dell'art.171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera "j" del Reg. (CE) n. 2182/2005;
- 7) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 20 giugno 20\_\_, per lettera raccomandata all'Organismo Pagatore, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

- 7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute \_\_\_\_\_ conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2182/2005, allegato XXVI;
- 8) a consentire l'accesso alle proprie coltivazioni, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo dall'Organismo Pagatore;

**B - L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DICHIARANO:**

- 1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 54 bis del Reg.to n. 796/2004:
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 20 giugno, ma anteriormente al 30 giugno, perderà il diritto al 50% dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno, perderà il diritto a fruire dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, l'intero premio da corrispondere per il raccolto di cui trattasi, verrà ridotto del 5%.

**C - L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:**

- 1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dalla cooperativa, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- 2) a versare il prezzo spettante alla Cooperativa, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della Ditta, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- 3) a versare, direttamente ai produttori soci della Cooperativa, entro trenta giorni dall'accREDITAMENTO da parte dell'Organismo Pagatore, un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario e postale; qualora tale versamento venga effettuato dopo il termine di trenta giorni l'Associazione corrisponderà oltre all'importo dell'aiuto anche gli interessi al tasso legale determinati a far data dall'accREDITO delle somme da parte dell'Organismo Pagatore competente territorialmente all'Associazione stessa.
- 4) ad agevolare, su richiesta dell'Organismo Pagatore, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati dall'organo di controllo competente;

**D - L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

- 1) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. Bancario/Postale n° \_\_\_\_\_ in essere presso \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**L'ASSOCIAZIONE**

**LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI**

## Allegato 2 – Fac simile

### SCHEMA nazionale; CAUZIONE BANCARIA PER RICHIESTA ANTICIPO 50% DELL'AIUTO

All'Organismo Pagatore

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### PREMESSO

- che l'Associazione e/o singolo produttore non associato \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ), Via/c. da \_\_\_\_\_ n. CAP \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ - ( in seguito denominato Contraente ), ha stipulato per il raccolto 200\_, ai sensi del Reg.to CE 2182/2005 un contratto di coltivazione con l'Impresa di prima trasformazione \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, per un quantitativo totale di Kg. \_\_\_\_\_ di tabacco greggio in foglia, gruppo di varietà 0\_\_;

- che a norma dell'art. 171 quater quaterdecies del precitato Regolamento, per la corresponsione dell'anticipo dell'importo dell'aiuto, pari al 50% del valore Euro/Kg. attribuito all'aiuto stesso, sul quantitativo totale contrattato, pari a Kg. \_\_\_\_\_, il contraente deve presentare una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:

- a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- b) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi interessi a favore del FEOGA ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dalla precitata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario;

- che il contraente ha chiesto con domanda in data \_\_\_\_\_ il pagamento dell'anticipo dell'importo dell'aiuto, pari al 50% del valore Euro/Kg su Kg. \_\_\_\_\_, di tabacco greggio in foglia – gruppo di varietà 0\_\_, corrispondente alle consegne di tabacco prevedibili nel magazzino di trasformazione sito in \_\_\_\_\_ Via/c.da \_\_\_\_\_ dell'Impresa di trasformazione \_\_\_\_\_, pari a Euro \_\_\_\_\_;

- che detto pagamento di Euro \_\_\_\_\_, anticipato è condizionato alla previa costituzione di una cauzione mediante garanzia bancaria di Euro \_\_\_\_\_, pari all'importo del premio richiesto maggiorato del 115%;

- che qualora risulti accertata dagli organi di Controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'Organismo Pagatore,

deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti ai quantitativi di tabacco per i quali non è stato riconosciuto l'aiuto;

## **CIO' PREMESSO**

L'Istituto di credito \_\_\_\_\_ (in seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle Società di \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ - Capitale Sociale £. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ a mezzo dei sottoscritti Funzionari: \_\_\_\_\_, con la presente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse di \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle (imprese) \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ (di seguito indicato come Contraente), a favore dell'Organismo Pagatore, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Organismo Pagatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di L. \_\_\_\_\_.

## **CONDIZIONI DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA:**

A) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e dall'Organismo Pagatore

Art. 1 – **OGGETTO DELLA GARANZIA** – il Fideiussore garantisce all'Organismo Pagatore per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

- 1) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente;
- 2) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;
- 3) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Organismo Pagatore in dipendenza del recupero.

Art.2 – **DURATA DELLA GARANZIA** - La garanzia prestata a favore dell'Organismo Pagatore competente, ha la validità di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed è automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'Organismo Pagatore, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli.

Art. 3 – **AVVISO DI SINISTRO – PAGAMENTO** - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo, l'Organismo Pagatore competente, con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, inviterà:

- 1) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni;
- 2) escuterà le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste.

Il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo Pagatore sarà effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'Organismo Pagatore alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 4 – **RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE** - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Organismo Pagatore.

Art. 5 – **FORO COMPETENTE** – In caso di controversia fra l'Organismo Pagatore e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

**FIRMA**

---

**SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA  
PER RICHIESTA ANTICIPO 50% DELL'AIUTO**

All' Organismo Pagatore

Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che l'Associazione e/o singolo produttore non associato \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ), Via/c. da \_\_\_\_\_ n. CAP \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ - ( in seguito denominato Contraente ), ha stipulato per il raccolto 200\_, ai sensi del Reg.to CE 2182/2005 un contratto di coltivazione con l'Impresa di prima trasformazione \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, per un quantitativo totale di Kg. \_\_\_\_\_ di tabacco greggio in foglia, gruppo di varietà 0\_;

- che a norma dell'art. 171 quater quaterdecies del precitato Regolamento, per la corresponsione dell'anticipo dell'importo dell'aiuto, pari al 50% del valore Euro/Kg. attribuito all'aiuto stesso, sul quantitativo totale contrattato, pari a Kg. \_\_\_\_\_, il contraente deve presentare una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:

- a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- b) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi interessi a favore del FEOGA ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dalla precitata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario;

- che il contraente ha chiesto con domanda in data \_\_\_\_\_ il pagamento dell'anticipo dell'importo dell'aiuto, pari al 50% del valore Euro/Kg su Kg. \_\_\_\_\_, di tabacco greggio in foglia – gruppo di varietà 0\_, corrispondente alle consegne di tabacco prevedibili nel magazzino di trasformazione sito in \_\_\_\_\_ Via/c.da \_\_\_\_\_ dell'Impresa di trasformazione \_\_\_\_\_, pari a Euro \_\_\_\_\_;

- che detto pagamento di Euro \_\_\_\_\_-, anticipato è condizionato alla previa costituzione di una cauzione mediante garanzia bancaria di Euro \_\_\_\_\_, pari all'importo del premio richiesto maggiorato del 115%;

- che qualora risulti accertata dagli organi di Controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'Organismo Pagatore, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti ai quantitativi di tabacco per i quali non è stato riconosciuto l'aiuto;

## **CIO' PREMESSO**

La Compagnia d'Assicurazione \_\_\_\_\_ (in seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle Società di \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ - Capitale Sociale Euro \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ a mezzo dei sottoscritti Funzionari: \_\_\_\_\_, con la presente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse di \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle (imprese) \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ (di seguito indicato come Contraente), a favore dell'A.G.E.A., dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Organismo Pagatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di Euro \_\_\_\_\_.

## **CONDIZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA:**

B) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'Organismo Pagatore.

Art. 1 – **OGGETTO DELLA GARANZIA** – il Fideiussore garantisce all'Organismo Pagatore per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

- 4) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente;
- 5) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;
- 6) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e
- 7) quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Organismo Pagatore in dipendenza del recupero.

Art.2 – **DURATA DELLA GARANZIA** - La garanzia prestata a favore dell'Organismo Pagatore, ha la validità di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed è automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'Organismo Pagatore, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli.

Art. 3 – **AVVISO DI SINISTRO – PAGAMENTO** - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo, l'Organismo Pagatore, con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, inviterà:

- 1) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni;
- 2) escuterà le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste.

Il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo Pagatore sarà effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di

questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'Organismo Pagatore alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 4 – **RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE** - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Organismo Pagatore.

Art. 5 – **FORO COMPETENTE** – In caso di controversia fra l'Organismo Pagatore e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

**FIRMA**

---